



## Città di Sassuolo

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 del 28/06/2021

**OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI E AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2021**

L'anno duemilaventuno, addì ventotto del mese di Giugno alle ore 20:30, nella Sala delle Adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, dallo Statuto e dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito in adunanza di prima convocazione, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Caselli Luca, il Consiglio Comunale.

I componenti il consiglio comunale assegnati ed in carica, alla data odierna sono i signori

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	MENANI GIAN FRANCESCO	X		14	CAPEZZERA DAVIDE	X	
2	GASPARINI GIOVANNI	X		15	CASELLI LUCA	X	
3	BARGI STEFANO	X		16	LUCENTI ALESSANDRO	X	
4	MISIA CRISTIAN		X	17	PISTONI CLAUDIO	X	
5	IACCHERI MASSIMO	X		18	SAVIGNI MARIA	X	
6	RUFFALDI SAMANTA		X	19	MESINI MATTEO	X	
7	TONELLI GRAZIANO	X		20	LENZOTTI SERENA		X
8	BONI ANDREA	X		21	LOMBARDI ANDREA	X	
9	SPAGNI SARA	X		22	CAPITANI VITTORIO	X	
10	VOLPARI LUCA	X		23	BARBIERI TOMMASO		X
11	GRASSI LUCA	X		24	MACCHIONI FRANCESCO	X	
12	PINELLI GRETA	X		25	PIGONI GIULIA		X
13	SEVERI CLAUDIA		X				
Presenti: 19				Assenti: 6			

Partecipa ed assiste alla riunione il Segretario Generale Martino Gregorio

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, pone in discussione l'argomento in oggetto, previa designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri

BARGI STEFANO, BONI ANDREA, SAVIGNI MARIA.

Sono presenti gli Assessori: MALAGOLI MASSIMO, LIBERI UGO, RUGGERI SHARON, RUINI CORRADO, NIZZOLI CAMILLA

**OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI E AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2021**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

L'argomento in oggetto, iscritto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di questa sera, viene discusso insieme ai punti 6), 8) e 9) in maniera unitaria, si procederà poi a conclusione della discussione generale a votazioni separate sui singoli provvedimenti.

Considerato il seguente quadro normativo generale:

- il vigente comma 27 dell'art.14 del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122 che: "sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:...f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi...";
- l'art. 149 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 che riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della Costituzione;
- l'art. 42, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n.267, il quale dispone:" Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- l'art. 52, comma 1, del citato D. Lgs. n. 446/97 in particolare dispone:" ...i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.";
- il Testo Unico dei Regolamenti relativi alle entrate tributarie TUREC del Comune di Sassuolo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 23 del 29/03/2021;

considerato in materia di disciplina della tassa sui rifiuti:

- l'art. 1, commi da 641 a 702, della Legge 27/12/2013 n.147 (Legge di stabilità 2014) che ha istituito e regolato, a decorrere dal 1 gennaio 2014, la nuova tassa sui rifiuti (TARI) con soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;
- i commi 659-660-667-668-682, dell'art. 1, della Legge 27/12/2013 n. 147 i quali prevedono che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo in oggetto;
- l'art. 1, co.683, della citata L n.147/2013 che dispone: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...";
- la legge regionale dell'Emilia Romagna n.23 del 23/12/2011, con la quale è stato istituita l'Agenzia Territoriale per l'Emilia Romagna per i servizi idrici e i rifiuti (di seguito anche ATERSIR) alla quale è stata attribuita fra le altre la competenza ad approvare i piani finanziari in materia di gestione dei rifiuti;

considerato in merito al termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti della Tari:

- ai sensi dell'art.30 del D.L. 22/3/2021, n. 41, convertito con la legge 21/5/2021 n.69, al comma 5 recita: "5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022";

considerato in merito all'emergenza Covid-19:

- è a tutt'oggi in atto una situazione di grave emergenza sanitaria-economico-sociale a livello nazionale e internazionale determinata dalla diffusione del virus denominato Covid-19 o coronavirus;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella G.U. n.26 del 1/2/2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili denominato Covid-19 o Coronavirus a decorrere dal 30/01/2020 e fino al 30/07/2020;
- ai sensi dell'art.11 del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 la scadenza della dichiarazione di emergenza è stata prorogata al 31/07/2021;

considerato in merito alle disposizioni normative volte ad introdurre agevolazioni da valersi ai fini dell'applicazione del tributo in oggetto nel corso dell'emergenza Covid-19:

- in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria-economico-sociale, è intervenuta l'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) la quale con delibera n.158 del 5/5/2020 dall'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha previsto riduzioni della parte variabile delle tariffarie a favore dell'utenza non domestica al fine di tener conto della minor produzione e conferimento di rifiuti da parte degli operatori economici che non hanno operato a causa delle misure di contenimento sociale;
- con la medesima delibera n.158/2020, ARERA ha regolato anche la previsione di riduzioni ed agevolazioni a favore delle utenze domestiche e non domestiche da valersi per l'anno 2020 ma estendibili anche all'anno 2021;
- con delibera n.238 del 23/6/2020 (relativa al MTR 2020) e n.493 del 24/11/2020 (relativa al MTR 2021), la medesima ARERA ha introdotto modifiche ed integrazioni alla regolazione del metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) 2018-2021, a suo tempo approvato con delibera n.443 del 31/10/2019; ovvero in merito alla determinazione del piano economico finanziario per l'anno in oggetto per tener conto da una parte dei minori costi legati ai minori conferimenti di rifiuti da parte degli operatori economici e, dall'altra, dei maggiori costi sostenuti dai gestori per far fronte al Covid-19;
- con l'art.106 del D.L. 19/05/2020, n.34, convertito con la legge 17/7/2020 n.77, è stato istituito dallo Stato un fondo a favore dei Comuni mirante a garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali ovvero a garantire i fabbisogni di spesa e a copertura delle minori entrate, al netto delle minori spese, tenendo conto delle risorse

assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese;

- con decreto del 16/7/2020 del Ministero dell'Interno sono stati determinati i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al citato art.106;
- che il citato fondo è utilizzabile anche a copertura delle minori entrate del tributo in oggetto;
- l'art.6 del DL 25/5/2021 n.73, ha integrato con euro 600 milioni di euro il citato fondo da utilizzare per prevedere riduzioni della tributo e per l'anno in oggetto a favore degli utenti non domestici;
- il medesimo citato art.6, ha previsto la possibilità per i Comuni di utilizzare per le riduzioni di cui al punto precedente anche le economie della quota di fondo riconosciuto per il 2020;

considerato in merito alle riduzioni TARI ai sensi della delibera n.158/2020 dell'ARERA:

- che, in applicazione della citata delibera n.158/2020 di ARERA, i Comuni possono introdurre riduzioni dei coefficienti K a favore delle categorie delle utenze non domestiche al fine di tener conto della minor produzione di rifiuti e quindi del minor conferimento al servizio pubblico degli stessi in ragione della chiusura forzata dell'attività in ottemperanza delle disposizioni in materia di contenimento sociale;
- ciò, comporta, la modifica dei parametri di ripartizione del costo del PEF fondata sui coefficienti K, con conseguente redistribuzione dei costi non coperti da detti utenti non domestici, a carico degli altri utenti, domestici e non domestici, in un anno come quello in oggetto di difficoltà ed emergenza economico-sociale ancora in essere;
- inoltre, l'operazione di riduzione dei K incide inevitabilmente anche sulle tariffe imponendo la complessiva rideterminazione delle stesse;
- al fine di dare soluzione agli esposti problemi, questo Ente, con la manovra contenuta nel presente atto intende, prevedere agevolazioni fiscali a favore delle utenze da finanziare con le citate risorse messe a disposizione dallo Stato;

considerato in merito alle riduzioni per la tassa dovuta per il 2020:

- in applicazione della citata delibera n.158/2020 di ARERA , con propria deliberazione N. 30 del 28/09/2020 e N. 42 del 26/10/2020 sono state previste riduzioni ed agevolazioni a favore degli utenti per il tributo in oggetto dovuto per l'anno 2020;
- con dette proprie deliberazioni è stato stanziato complessivamente un fondo a carico del bilancio del comune di 373.000,00 euro a copertura delle agevolazioni ivi previste;
- con tale delibera è stata data attuazione alla delibera n. 15/2020 di ARERA, prevedendo riduzioni della parte variabile della tassa rifiuti dovuta dalle utenze non domestiche a causa delle chiusure registrate nella prima parte dell'anno 2020 imposte da provvedimenti emergenziali a causa del Covid-19;
- si rende necessario apportare modifiche ed integrazioni alle agevolazioni sociali previste a favore delle famiglie per tener conto:
  - a) ARERA non ha ancora introdotto la disciplina attuativa del bonus sociale TARI, dunque ai fini dell'applicazione del bonus sociale comunale occorre fare riferimento per analogia agli utenti TARI o relativi familiari conviventi che hanno presentato istanza ed ottenuto il bonus sociale energia e/o idrico e/o gas;
  - b) Occorre tener conto del fatto che con detta delibera è stato previsto un meccanismo di finanziamento in via residuale delle agevolazioni a favore delle utenze domestiche disagiate. Solo dopo la liquidazione del saldo tari 2020, avvenuta nel mese di aprile c.a., è stato possibile stabilire l'importo della riduzione a favore del bonus sociale comunale. Dunque, è possibile applicare detto bonus solo a scomputo di quanto dovuto a titolo di tari per l'anno in oggetto. Inoltre, relativamente ad ogni avente diritto, l'importo da scomputare potrebbe essere superiore all'importo dovuto per il tributo e l'anno in oggetto. Quindi, si ritiene opportuno rinviare la liquidazione e il pagamento del tributo dovuto e la contestuale

applicazione del bonus al momento della scadenza del saldo per evitare possibili situazioni di rimborso che aggraverebbero ed allungherebbero i tempi delle procedure amministrative con maggiori oneri a carico del Servizio e degli utenti;

considerato in merito alle riduzioni per la tassa dovuta per il 2021:

- diverse categorie economiche hanno subito limitazioni nell'esercizio della loro attività a causa delle restrizioni disposte dalle disposizioni emergenziali volte a contrastare la pandemia tutt'ora in atto;
- tali categorie sono individuabili di norma in quelle per le quali la normativa nazionale ha riconosciuto agevolazioni ai fini IMU per l'anno 2021, tenuto conto anche delle condizioni imposte dalla citata normativa;
- tali categorie hanno subito limitazioni significative nel periodo da ottobre 2020 a maggio 2021 che di norma ha comportato una minor produzione e conferimento di rifiuti al servizio pubblico;
- si intende riconoscere a favore delle categorie economiche che hanno subito restrizioni nell'esercizio della propria attività riduzioni della tassa rifiuti dovuta per l'anno 2021 al fine di tener conto di tale minor produzione e conferimento di rifiuti al servizio pubblico;
- si intende parametrare le riduzioni al periodo da ottobre 2020 a maggio 2021 in quanto ai fini della tassa rifiuti dovuta per il 2020 sono state riconosciute riduzioni solo con riferimento ai periodi di chiusura ricadenti nella prima parte del medesimo anno e non di quelli ricadenti nella seconda parte dell'anno;
- si intende riconoscere riduzioni parametrate in ragione della disciplina contenuta delibera n.158/2020, ARERA;

considerato, quindi, che si intende nei termini meglio precisati nella parte dispositiva che segue:

- stabilire e finanziare riduzioni del tributo e l'anno in oggetto visto il persistere dell'emergenza Covid-19 a favore delle utenze da finanziare con le risorse pubbliche derivanti dai citati fondi messi a disposizione dallo Stato;
- introdurre modifiche e precisazioni nella disciplina relativa alle riduzioni e le agevolazioni a favore di cittadini e famiglie (utenze domestiche) adottata con le proprie citate delibere n. 30 del 28/09/2020 e N. 42 del 26/10/2020;
- adottare riduzioni e agevolazioni a favore degli operatori economici (utenze non domestiche) per il tributo e per l'anno in oggetto secondo quanto disposto dalla delibera n.158 del 5/5/2020 di ARERA;
- determinare l'ammontare delle risorse necessarie a dare copertura a tali agevolazioni;

considerato che a livello Europeo per far fronte all'emergenza economico-finanziaria:

- sono stati attribuiti ampi poteri ai singoli Stati membri dell'Unione europea di prevedere aiuti di stato a favore degli operatori economici colpiti dalla pandemia;
- in particolare, la comunicazione della Commissione Europea del 19/3/2020 n. C-2020/1863 ad oggetto: "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" poi modificata ed integrata con Comunicazioni del 3/4/2020 (2020/C 112 I/01) e del 13/5/2020 C(2020)164;
- tali disposizioni sono state adottate in attuazione:
  - dell'art. 107, paragrafo 2, lett b), del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) che dispone: "Sono compatibili con il mercato interno: ...b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;...";
  - dell'art. 107, paragrafo 3, lett b), del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) che dispone: "Possono considerarsi compatibili con il mercato interno: ... b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante

progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro”;

- dell'art. 108, paragrafo 3 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) che dispone: “. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.”;

considerato che a livello di legislazione italiana, per far fronte all'emergenza economico-finanziaria:

- sono stati riconosciuti agli Enti territoriali ampi poteri di intervento - sotto forma di aiuti di stato - a carico dei propri bilanci - a favore degli operatori economici in difficoltà o che hanno subito danni a causa del covid-19 e delle conseguenti disposizioni restrittive;
- in particolare, gli artt. da 53 a 64 del citato D.L. 19/5/2020 n.34, in attuazione delle citate Comunicazioni della Commissione Europea, dispongono misure di aiuto economico-finanziario a favore degli operatori economici colpiti e comunque posti in difficoltà dall'emergenza covid-19;
- in particolare, l'art. 54 del citato DL n.34/2020 ad oggetto “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali “che dispone: “1.... gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863... 2. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali...”;

considerando che il riconoscimento degli aiuti è subordinato a diverse condizioni:

- in primo luogo, sono previsti limiti economici degli aiuti concedibili a ciascun operatore economico imposti ai sensi del medesimo art.54, che ai commi 1 e 3 dispone: “1.... nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo, fino a un importo di 800.000 euro per impresa,.. 3. Gli aiuti non possono superare l'importo di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere”;
- tali limiti economici si intendono in termini assoluti ovvero nel senso che per ciascun operatore non si può superare la soglia di legge sommando gli aiuti concessi da tutti gli Enti pubblici;
- in particolare, ai sensi del citato art.61 comma 7: “Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 non devono in ogni caso superare le soglie massime per beneficiario ivi previste, calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto, da qualunque fonte;...”
- in secondo luogo, tali aiuti non possono essere concessi ad operatori economici che hanno già usufruito di aiuti dichiarati illegali per i quali sono in atto procedure di recupero degli stessi. In tal ultimo caso possono essere riconosciuti aiuti al singolo operatore economico solo al netto di quanto deve ancora essere restituito dallo stesso per aiuti dichiarati illegali oltre gli interessi legali maturati ai sensi dell'art.54 del DL n.34/20;
- in terzo luogo, ai sensi dell'art.61 del DL n.34/2020: “non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione, dell'articolo 2, punto 14 del regolamento (UE) n.702/2014 della Commissione e all'articolo 3, punto 5 del regolamento (UE) n.1388/2014 della Commissione, alla data del 31 dicembre 2019”;
- in quarto luogo, ai sensi dell'art.61 co.2 “Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020. Per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, il termine di concessione dell'aiuto coincide con la data in cui

deve essere presentata da parte del beneficiario la dichiarazione fiscale relativa all'annualità 2020.”;

- in quinto luogo, ai sensi dell'art.61 comma 3 “La concessione degli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità di cui al comma 4 da parte della Commissione europea, ai sensi dell'art.108 TFUE e al rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione di cui al comma 1”;
- ai fini di cui al punto precedente, ai sensi dell'art.61, comma 4, “Il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, entro 7 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a notificare gli articoli da 54 a 60 al fine di ottenere la preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 107 TFUE, per tutte le successive misure che saranno adottate dagli enti di cui al co. 1.”;
- al fine di permettere la verifica ed il controllo del rispetto delle predette condizioni nonché di adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità, lo Stato Italiano ha istituito il registro nazionale sugli aiuti di stato (RNA) ed i registri SIAN - Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA- Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura;
- gli artt. 61, 62 e 63 del DL n.34/2020 regolano le procedure e le formalità alle quali adempiere per dare attuazione legale agli aiuti concessi da parte anche degli Enti territoriali, con particolare riguardo agli obblighi di: registrazione nei sopra citati registri; responsabilità di monitoraggio e di relazione in merito agli aiuti concessi;
- entro il 15/6/2020 detti registri devono essere modificati dai rispettivi Ministeri competenti, al fine di dare attuazione a quanto sopra esposto ai sensi dell'art.64 del DL n.34/2020;
- inoltre, al fine di permettere agli Enti territoriali concedenti gli aiuti di adempiere ai propri obblighi di controllo, “...i soggetti che concedono gli aiuti ai sensi degli articoli da 54 a 60 verificano, anche mediante autocertificazione, che il beneficiario non riceva aiuti di importo complessivamente superiore alle soglie massime consentite...” ai sensi dell'art.61, comma 7, del DL n.34/2020;
- il Dipartimento per le politiche europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è l'organo competente a gestire i rapporti con gli organi dell'Unione Europea per lo Stato Italiano;

considerato che in merito agli obblighi già assolti dallo Stato italiano:

- all'obbligo di preventiva notificazione alla Commissione Europea del quadro di aiuti introdotto con il DL n.34/2020, ha adempiuto in data 20/05/2020 il Dipartimento per le Politiche Europee presso la Presidenza del Consiglio Dei Ministri;
- in data 21/5/2020, con decisione “State Aid SA.57021” la Commissione Europea ha riconosciuto la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel DL n. 34/2020;
- tale Regime Quadro è stato registrato in data 8/6/2020 dal citato Dipartimento nell'RNA con <<codice di aiuti RNA – CAR>> n.13008 quale “regime di aiuti” ai sensi dell'art.8 del D.M. 31/05/2017 n. 115. In sostanza, nel caso di specie, lo Stato Italiano ha già provveduto agli obblighi di notificazione e trasparenza del “regime di aiuti” contenuto nel DL n.34/2020, offrendo una copertura normativa a favore degli Enti territoriali che intendono adottare aiuti specifici a favore degli operatori economici in crisi;

considerato che in merito agli obblighi da assolvere da parte dei Comuni:

- l'operato dello Stato non ha esaurito gli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza, pubblicità e controllo da compiersi a mezzo dell'RNA;
- come, infatti, si evince dall'art.61, comma 5, del DL n.34/2020, rimane a carico degli Enti che concedono aiuti specifici nell'ambito di tale “quadro temporaneo”, l'adempimento degli obblighi specifici inerenti al RNA previsti in dettaglio dal citato DM n.115/2017, oltreché l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e relazione di

cui all'art. 4 della citata Comunicazione della Commissione Europea del 19/03/2020 C (2020)1863;

- quanto agli obblighi previsti dal DM n.115/2017, gli Enti devono, innanzitutto, procedere alla registrazione del provvedimento che prevede aiuti a favore di operatori economici nel RNA sotto il regime quadro identificato dal citato codice CAR n.13008;
- prima di concedere aiuti individuali ai singoli operatori economici, gli Enti concedenti sono tenuti a effettuare le verifiche propedeutiche nell'RNA volte ad evitare di concedere aiuti illegali. Tali verifiche, da effettuare a mezzo di visura nel RNA, sono propedeutiche: al rispetto delle soglie massime concedibili per singolo operatore stabilite dall'art.54 del DL n.34/2020 (800.000 euro per impresa; 120.000 euro per imprese del settore pesca-acquacoltura; 100.000 per impresa agricola); alla concessione degli aiuti de minimis e relativa soglia triennale per operatore (200.000 euro); ad evitare di concedere aiuti a favore di operatori soggetti a recupero di aiuti illegali ed inseriti nella cd lista Deggendorf (vedi anche art. 53 DL n.34/2020);
- inoltre, l'Ente deve procedere alla registrazione del singolo aiuto individuale nell'RNA con attribuzione del "Codice Concessione RNA – COR" prima della concessione dello stesso; entro i successivi 20 giorni, l'Ente è tenuto a trasmettere all'RNA la data di adozione dell'atto di concessione dell'aiuto individuale a pena di decadenza dell'aiuto;
- infine, in caso di agevolazioni fiscali, gli aiuti individuali si intendono concessi e sono registrati nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale devono essere dichiarati;

considerato:

- è stato prorogato al 31/12/2021, con Comunicazione del 28 gennaio 2021 C2021/C 34/36 la Commissione Europea, il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" poi modificata ed integrata con Comunicazioni del 3/4/2020 (2020/C 112 I/01) e del 13/5/2020 C(2020)164;
- inoltre, con la medesima Comunicazione della Commissione Europea è stato alzato da da 800.000 a 1.800.000 il plafond degli aiuti concedibili ai singoli operatori economici;
- in ragione di detta comunicazione è stato modificato quanto disposto dagli artt. 53 e ss del DL n.34/2020, ai sensi dall'art. 28, D.L. 22/3/2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21/5/ 2021, n. 69.

considerato in materia di rifiuti:

- le modifiche apportate D.Lgs. 3/4/2006, n. 152 con il D.Lgs. 3/9/2020 n.116 al D.;
- tali modifiche riguardano la disciplina dei rifiuti e non del tributo in oggetto in attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- per quel che interessa questa sede, degne di nota sono le disposizioni in merito all'opzione esercitabile da parte degli utenti non domestici prevista dall'art.198, comma 2-bis, e dall'art.238, comma 10, del D.lgs. n.3/4/2006 n.152, come modificati dal citato D.lgs. n. 116/2020;
- in particolare il citato comma 10 dell'art.238 dispone:" Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale";



- in ragione delle citate disposizioni l'art.30 del DL 22/3/2021, convertito con la legge 21/5/2021 n.69, ha disposto al comma 5, ultimo periodo, che: “La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022”;
- l'art.14 della L.R. dell'Emilia Romagna 29/12/2020, n. 11 ha disposto che: “Le utenze non domestiche che intendono conferire i propri rifiuti urbani avviandoli al recupero al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, devono comunicarlo al comune e all'affidatario del servizio pubblico dell'ambito gestionale di riferimento entro il 30 settembre di ciascun anno con effetti a decorrere dall'anno successivo, indicando i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice EER e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente, nonché la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per cui si intende esercitare tale opzione. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Dette utenze sono escluse dalla sola corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. 3. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono comunicarlo, entro il 30 settembre di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo, al comune e all'affidatario del servizio che riprende la gestione qualora ciò non comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio con riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso. 4. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica di cui al comma 2 deve comunicare, al comune e al gestore del servizio pubblico di riferimento, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente dando specifica evidenza a quelli avviati a riciclo. Il comune, ovvero il gestore del servizio pubblico per i comuni nei quali è applicata la tariffa puntuale corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2014), è tenuto a rendicontare tali informazioni alla Regione e all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) entro il 30 aprile di ciascun anno”;
- si rende quindi necessario disciplinare in via regolamentare in dettaglio le modalità di presentazione della predetta comunicazione di opzione;

considerato che a quanto sopra inteso viene data attuazione nei termini e nei modi meglio specificati nella parte dispositiva che segue;

considerato in merito alle risultanze del bilancio di previsione:

- i citati costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e le relative entrate a titolo di tassa rifiuti e contributi risulteranno dal bilancio di previsione dello scrivente Ente per l'anno in oggetto;
- a tal fine, si provvederà ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di previsione con propria deliberazione al fine di recepire quanto disposto dal presente atto deliberativo;

considerato:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 21/12/2020, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 21/12/2020, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023, con i relativi allegati e s.m.i.;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 257 del 23/12/2020 con cui l'organo esecutivo, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione e delle performances (P.E.G.

e P.D.P) 2021-2023 ed ha assegnato ai dirigenti responsabili dei servizi le dotazioni necessarie al raggiungimento dei programmi e degli obiettivi e s.m.i.;

considerato:

- la presente proposta di deliberazione è stata esaminata ed approvata dalla III Commissione Consiliare "Sviluppo e Gestione Risorse, Affari Generali, Corpo di Polizia Municipale" nelle sedute del 16 e del 21 giugno 2021;
- che è stato acquisito il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti, prot. n. 30027 del 21/9/2020 verbale n. 19, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs 267/2000;
- il parere favorevole del Dirigente responsabile del Settore III "Programmazione finanziaria e controllo delle società partecipate", previa istruttoria favorevole del funzionario responsabile del Servizio Entrate, espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
- il presente atto comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente il Direttore responsabile del Settore III "Programmazione finanziaria e Organizzazione" esprime il parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;

con votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano dai n. 19 componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti, avente il seguente esito:

- **favorevoli n. 19** – Sindaco, Gasparini G., Bargi S., Iaccheri M., Tonelli G., Boni A., Spagni S., Volpari L., Grassi L., Pinelli G. (Lega), Capezzerà D. (FI), Caselli L., Lucenti A. (Sassolesi), Pistoni C., Savigni M., Mesini M., Lombardi A., Capitani V. (PD), Macchioni F. (Lista Macchioni),

## DELIBERA

di approvare ai fini dell'applicazione del tributo e per l'anno in oggetto quanto segue:

Articolo 1 Modificazioni ed integrazioni alla disciplina dell'agevolazione per le utenze domestiche economicamente svantaggiate previste ai fini del tributo in oggetto per l'anno 2020

1. L'agevolazione, di cui all'articolo 2 della propria delibera n.30 del 28 settembre 2020, riconosciuta a fini della tassa in oggetto per l'anno 2020 è applicata in riduzione della tassa dovuta per l'anno in oggetto.
2. La riduzione è riconosciuta fino a concorrenza dell'importo dovuto per la tassa e per l'anno in oggetto.
3. Non sono dovute le rate di acconto in scadenza il 16 luglio e il 16 settembre 2021. L'eventuale importo dovuto a titolo di tassa rifiuti sarà versato entro la scadenza del saldo previsto per il 16 dicembre 2021. Il competente Servizio provvederà a liquidare l'eventuale somma dovuta in occasione del saldo.
4. Il comma 2 dell'articolo 2 della propria delibera n.30 del 28 settembre 2020 deve essere interpretato nel senso che il bonus ai fini tari per l'anno 2020 è riconosciuto a favore degli utenti che hanno presentato istanza ed ai quali è stato riconosciuto il bonus energia e/o idrico e/o gas per il medesimo anno come risultante dagli elenchi trasmessi dal sistema denominato SGAtè al Comune. Il bonus sociale TARI è riconosciuto anche nel caso che i bonus energia e/o idrico e/o gas risultino riconosciuti ad altro componente della famiglia anagrafica dell'utente della tassa.
5. L'importo complessivo stanziato con il presente atto a finanziamento del bonus sociale è suddiviso in parti uguali tra tutti gli aventi diritto fino alla concorrenza di quanto dagli stessi dovuto a titolo del tributo e per l'anno in oggetto, come già disposto con la citata deliberazione consiliare n. 30/2020.

6. Qualora l'importo riconosciuto al singolo utente è maggiore dell'importo della tassa dovuta per il 2021, la differenza è ridistribuita a favore degli altri utenti aventi diritto fino alla concorrenza di quanto dovuto dagli stessi.

Articolo 2 Modificazioni ed integrazioni alla disciplina dell'agevolazione per le utenze non domestiche previste ai fini del tributo in oggetto per l'anno 2020

1. Di norma le riduzioni a favore delle utenze non domestiche previste dall'articolo 3 della propria delibera n.30 del 28 settembre 2020 sono applicate d'ufficio a titolo definitivo in sede di saldo della tassa dovuta per l'anno 2020, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4 della medesima deliberazione.
2. In caso di mancata applicazione d'ufficio, l'avente diritto presenta apposita dichiarazione entro il 30 luglio 2021 nel rispetto delle condizioni disposte dall'articolo 4 della citata propria delibera n. 30 del 2020.

Articolo 3 Riduzioni per le utenze non domestiche

1. E' riconosciuta d'ufficio una riduzione pari al 64% della parte variabile della tassa dovuta per l'anno in oggetto dalle utenze non domestiche che utilizzano i locali e le aree oggetto di tassazione per l'esercizio delle seguenti attività:
  - stabilimenti termali; alberghi con o senza ristorante, agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, affittacamere per brevi soggiorni, bed and breakfast, residence campeggi e simili;
  - pubblici esercizi quali bar, ristoranti, pizzerie, trattorie, pub, birrerie, tavole calde, mense, pizza al taglio, e simili;
  - negozi di fiori e piante e commercio su area pubblica;
  - attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  - discoteche, sale da ballo, night club e simili;
  - spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli e simili;
  - scuole private, associazioni, circoli, luoghi di culto, campeggi,
  - attività elencate nelle tabelle 1a, 1b contenute nell'allegato A della delibera n.158 del 5/5/2020 dell' ARERA.
2. La riduzione di cui al precedente punto è applicata d'ufficio da parte del Servizio Entrate in sede di liquidazione e dell'invio dell'avviso di pagamento relativo al saldo della tassa dovuta per l'anno in oggetto.
3. Su richiesta degli aventi diritto, la riduzione di cui sopra è riconosciuta anche a favore delle utenze non domestiche, non rientranti in nessuna delle categorie sopra indicate, per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con legge 21 maggio 2021, n. 69.
4. Su richiesta, a favore degli utenti non domestici non rientranti in nessuna delle categorie di cui ai punti precedenti, è riconosciuta una riduzione mensile dell'8% della parte variabile della tassa per il numero di mesi di chiusura dell'attività compresi tra il 1 ottobre 2020 e il 31 maggio 2021.
5. Le percentuali di riduzione stabilite nel presente articolo si applicano ai coefficienti Kd delle categoria di riferimento, alle quali appartengono le utenze agevolate, approvati dal Comune per l'anno 2021.
6. La riduzione di cui al presente articolo è riconosciuta a condizione che i relativi soggetti passivi, siano anche gestori delle attività esercitate nei locali e nelle aree oggetto di tassazione.
7. Le riduzioni di cui al presente articolo hanno natura tecnica attuativa del principio di "chi inquina paga" nel rispetto della normativa italiana ed eurounitaria e non costituiscono aiuti di stato.
8. Qualora la riduzione di gettito derivante dall'applicazione dal riconoscimento delle agevolazione di cui ai punti precedenti dovesse superare complessivamente il fondo disponibile di cui al successivo articolo 6, la percentuale di riduzione del 64% verrà proporzionalmente ridotta dal Servizio Entrate in sede di liquidazione della tassa rifiuti in modo garantire il non superamento dell'importo massimo del fondo stesso.

#### Articolo 4 Condizioni per usufruire delle riduzioni per le utenze non domestiche

1. Salvo il caso in cui è previsto il riconoscimento d'ufficio, le riduzioni di cui al precedente articolo sono riconosciute a condizione che l'avente diritto presenti richiesta al Servizio Entrate.
2. A fine di cui al punto precedente sono stabilite le seguenti condizioni:
  - la domanda deve essere presentata utilizzando il modello messo a disposizione dal competente Servizio Entrate;
  - la dichiarazione sostitutiva deve essere presentata a pena di decadenza entro il 30 settembre 2021;
  - la domanda deve contenere: i dati identificativi del contribuente richiedente; indirizzo di posta elettronica certificata, recapiti telefonici; indicazione degli estremi catastali (foglio, mappale e subalterno) ed indirizzo delle unità immobiliari interessate; la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 28/12/2000 n.445 del possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento della riduzione con particolare riferimento alla categoria di appartenenza;
  - la domanda deve essere presentata al Servizio Entrate del Comune a mezzo l'apposito portale telematico o, in caso di non attivazione o non funzionamento dello stesso, a mezzo di invio con posta elettronica certificata all'indirizzo pec entrate@cert.comune.sassuolo.mo.it, o mediante presentazione allo sportello;
  - la dichiarazione sostitutiva assume valore di dichiarazione ai fini dell'applicazione del tributo.
3. L'Amministrazione, in sede di controllo ed eventuale recupero delle somme non spettanti, si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.
4. Il termine di presentazione può essere prorogato con delibera di giunta comunale qualora le circostanze lo rendessero necessario per rendere possibile la presentazione della domanda da parte degli aventi diritto. Nel prorogare detta data la giunta comunale dovrà comunque tener conto di salvaguardare anche la speditezza delle operazioni di liquidazione del tributo da parte del Servizio Entrate e la acquisizione delle relative somme a tutela degli equilibri di bilancio,

#### Articolo 5 Disposizioni in merito al finanziamento delle agevolazioni e riduzioni relative alla tassa 2020

1. Con riferimento al finanziamento delle agevolazioni del tributo dovuto per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 5 della propria deliberazione n.30 del 28 settembre 2020 come integrato con propria deliberazione n. 42 del 26/10/2020, si determina quanto segue:
  - a) L'importo complessivamente stanziato a carico del bilancio comunale a finanziamento delle agevolazioni a favore delle utenze non domestiche e domestiche è confermato in euro 373.000,00;
  - b) L'importo ad oggi liquidato ed applicato a finanziamento delle riduzioni covid a favore delle utenze non domestiche è di euro 128.000,00;
  - c) L'importo aggiuntivo da riservare in via prudenziale a finanziamento della nuove richiesta di agevolazione covid da parte delle utenze non domestiche è disposto in euro 72.000,00;
  - d) L'importo residuo da imputare a finanziamento del bonus sociale previsto a favore delle utenze domestiche è calcolato in un importo orientativo in euro 173.000,00;
  - e) L'ufficio provvederà automaticamente a calcolare la quota del fondo stanziato per il 2020 da destinare alle utenze domestiche al termine delle operazioni tutt'ora in corso, di attribuzione delle riduzioni alle utenze non domestiche, tenendo conto della natura residuale delle riduzioni applicabili alle suddette utenze già decisa con propria, già più volte citata, deliberazione n.30/2020.

Articolo 6 Disposizioni in merito al finanziamento delle riduzioni a favore delle utenze non domestiche relative alla tassa 2021

1. In attuazione di quanto disposto dall'art.6 del DL 25/5/2021 n.73, a finanziamento delle riduzioni previste dal precedente articolo 3 sono stanziati i seguenti importi:
  - a) Euro 464.589,00 quale quota riconosciuta al Comune di Sassuolo del trasferimento statale finalizzato alla concessione da parte dei comuni di riduzioni della Tari in favore delle predette categorie economiche (quota stimata da Ifel e soggetto a conferma definitiva da fonte governativa);
  - b) Euro 632.196,48, quale differenza tra euro 932.196,48 (quota del trasferimento statale riconosciuta per perdita di gettito della TARI 2020 ai sensi dell'articolo 106 del D.L. 19/5/2020, n. 34, convertito, con la legge 17/7/ 2020, n. 77) ed euro 300.000,00 utilizzate per finanziare le agevolazioni TARI 2020 di cui al precedente articolo 5; Euro 1.096.785,48 quale importo ottenuto dalla somma degli importi di cui alle precedenti lettere.
2. Il minor gettito della tassa previsto a seguito del riconoscimento della riduzione di cui al precedente articolo 3, da finanziare con i fondi di cui al punto precedente, è calcolato prudenzialmente tra un minimo di euro 600.000,00 ed un massimo euro 950.000. La previsione del minor gettito è stata calcolata dal Servizio Entrate sulla base dei dati risultanti dall'elaborazione della liquidazione dell'acconto della tassa dovuta dall'utenza per il 2021. La differenza di calcolo è data dall'impossibilità di individuare con precisione in sede previsionale tutti gli utenti non domestici aventi diritto alla riduzione stando ai dati ed alle informazioni a disposizione del Servizio entrate.
3. Le disposizioni e gli importi di cui ai precedenti punto sono suscettibili di modificazione e adeguamento in corso d'anno.

Articolo 7 Opzione delle utenze non domestiche per la fuoriuscita dal servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. Ai sensi dell'articolo 198, comma 2-bis, e dell'articolo 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, è prevista la possibilità a favore delle utenze non domestiche di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. La scelta dall'utente non domestico di conferire al di fuori del servizio pubblico deve essere operata nel rispetto degli adempimenti e dei termini disposti dall'articolo 30, comma 5, del D.L. 22/3/2021, n. 41, convertito con la legge 21/5/2021 n.69, e dall'articolo 14 della L.R. dell'Emilia Romagna 29/12/2020, n. 11. In tal caso beneficerà della riduzione stabilita dal citato articolo 238, comma 10 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Qualora l'utente non presenti la comunicazione di cui al comma precedente si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, rimanendo assoggettato alla tassa rifiuti per intero.

Articolo 8 Disciplina degli aiuti di stato

1. Di dare atto che il finanziamento, con risorse a valere sul proprio bilancio e comunque con risorse pubbliche, delle riduzioni a favore delle utenze non domestiche stabilito nel presente atto costituisce aiuto di stato per la quota parte a favore di contribuenti operatori economici non interessati da dette riduzioni.
2. In particolare, infatti, senza l'intervento comunale, la copertura del costo del servizio, avrebbe imposto un maggior onere economico integralmente a carico delle utenze non interessate dalla riduzione (compresi gli operatori economici), in ragione dell'applicazione del principio "chi inquina paga", a copertura del minor gettito derivante dalle riduzioni dei coefficienti Kd a favore delle utenze non domestiche soggette a sospensione dell'attività a causa dei provvedimenti anti Covid-19.
3. Di dare atto quindi che:

- tali aiuti di stato rientrano nel “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” poi modificata ed integrata con Comunicazioni del 3/4/2020 (2020/C 112 I/01) e del 13/5/2020 C(2020)164”, ai sensi degli artt. da degli artt. da 53 e 63 del DL D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito con legge 17/07/ 2020, n. 77;
  - in data 20/05/2020 il Dipartimento per le Politiche Europee presso la Presidenza del Consiglio Dei Ministri ha adempiuto all’obbligo di preventiva notificazione alla Commissione Europea del quadro di aiuti introdotto con il DL n.34/2020;
  - in data 21/5/2020, con decisione “State Aid SA.57021” la Commissione Europea ha riconosciuto la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel DL n. 34/2020;
  - in data 8/6/2020 tale Regime Quadro è stato registrato dal citato Dipartimento nell’RNA con <<codice di aiuti RNA – CAR>> n.13008 quale “regime di aiuti” ai sensi dell’art.8 del D.M. 31/05/2017 n. 115;
  - lo Stato Italiano avendo già provveduto agli obblighi di notificazione e trasparenza del “regime di aiuti” contenuto nel DL n.34/2020, ha offerto una copertura normativa a favore degli Enti territoriali che intendono adottare aiuti specifici a favore degli operatori economici in crisi;
  - restano a carico dello scrivente Ente le attività di verifica istruttoria, monitoraggio, relazione e registrazione dei singoli aiuti individuali nel RNA;
  - è stato prorogato al 31/12/2021, con Comunicazione del 28 gennaio 2021 C2021/C 34/36 la Commissione Europea, il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” poi modificata ed integrata con Comunicazioni del 3/4/2020 (2020/C 112 I/01) e del 13/5/2020 C(2020)164;
  - Inoltre, con la medesima Comunicazione della Commissione Europea è stato alzato da a 270.000, 225.000 e 1.800.000, euro il plafond degli aiuti concedibili ai singoli operatori economici, rispettivamente, del settore pesca, del settore agricoltura e degli altri settori;
  - In ragione di detta comunicazione è stato modificato quanto disposto dagli artt. 53 e ss del DL n.34/2020, ai sensi dall’art. 28, D.L. 22/3/2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21/5/ 2021, n. 69.
4. Di stabilire le seguenti condizioni per usufruire delle agevolazioni previste dal presente atto a favore degli operatori economici:
- le agevolazioni sopra riportate sono concesse nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo, fino a un importo di 1.800.000 euro per ogni singola impresa;
  - le agevolazioni sopra riportate non possono superare l'importo di 270.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e 225.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
  - al fine del calcolo dei limiti d'importo sopra riportati si deve tener conto degli aiuti in qualsiasi forma riconosciuti anche da altri enti pubblici o privati italiani;
  - le agevolazioni sopra riportate non possono essere concesse ad operatori economici che hanno già usufruito di aiuti dichiarati illegali per i quali sono in atto procedure di recupero degli stessi. In tal ultimo caso possono essere riconosciuti aiuti al singolo operatore economico solo al netto di quanto deve ancora essere restituito dallo stesso per aiuti dichiarati illegali oltre gli interessi legali maturati ai sensi dell’art.54 del DL n.34/2020;
  - le agevolazioni sopra riportate non possono essere concesse alle imprese che erano già in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, dell'articolo 2, punto 14 del regolamento (UE) n.702/2014 della Commissione e all'articolo 3, punto 5 del regolamento (UE) n.1388/2014 della Commissione, alla data del 31 dicembre 2019;

- per gli aiuti concessi con le agevolazioni fiscali sopra riportate, il termine di concessione dell'aiuto coincide con la data in cui deve essere presentata da parte del beneficiario la dichiarazione fiscale relativa all'annualità 2020.
5. Di dare atto che Lo scrivente Ente, a mezzo dei propri uffici, provvederà al recupero degli aiuti concessi a carico degli operatori economici che risulteranno non aver diritto al beneficio in applicazione della disciplina nazionale e eurounitaria.
  6. Di dare atto che ad oggi non è possibile determinare puntualmente la quota parte dell'importo stanziato in questa sede costituente aiuto di stato a favore degli operatori economici. Determinazione che potrà avvenire solo a seguito delle operazioni di liquidazione del tributo da porsi in essere in applicazione del presente atto;

#### Articolo 9 Attività di competenza degli uffici comunali

1. Di dare mandato al competente Servizio di procedere a compiere tutti gli atti e le attività:
  - di pubblicazione e trasparenza ai sensi di legge relativamente al presente atto compresa la trasmissione al portale del federalismo fiscale, a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97;
  - di liquidazione, controllo e di invio ai contribuenti di appositi atti o avvisi di pagamento e di accertamento;
  - di verifica istruttoria e visura preventiva, monitoraggio, relazione e registrazione degli atti generali e dei singoli aiuti individuali nel RNA ed i registri SIAN - Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA- Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura, e di ogni altra attività ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di stato ai sensi degli artt. da 53 e 63 del DL D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito con legge 17/07/2020, n. 77 e delle altre disposizioni di legge richiamate;

ed inoltre con separata e distinta unanime votazione espressa nei modi di legge, per alzata di mano dai n. 19 componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti, avente il seguente esito:

- **favorevoli n. 19** – Sindaco, Gasparini G., Bargi S., Iaccheri M., Tonelli G., Boni A., Spagni S., Volpari L., Grassi L., Pinelli G. (Lega), Capezzerà D. (FI), Caselli L., Lucenti A. (Sassolesi), Pistoni C., Savigni M., Mesini M., Lombardi A., Capitani V. (PD), Macchioni F. (Lista Macchioni),

#### DELIBERA

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 al fine di rendere immediatamente applicabile l'approvato quadro tariffario con effetti dal 1 gennaio del corrente anno.

\*\*\*\*\*

Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata registrazione file audio (MP3), così come sono stati registrati tutti gli interventi dell'intera seduta consiliare a norma e per gli effetti di cui all'art. 79 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale.



## Città di Sassuolo

Deliberazione del Consiglio Comunale n 35 del 28/06/2021

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio  
Caselli Luca

*Atto firmato digitalmente*

Il Segretario Generale  
Martino Gregorio

*Atto firmato digitalmente*